



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2296**

Prot. n. 11/06

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Articolo 33, legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 - Sostituzione dell'allegato parte integrante della deliberazione n 1455 del 15 luglio 2005 - Criteri per la concessione dell'indennizzo dei danni arrecati dai predatori selvatici nonché dei contributi per iniziative atte a prevenire i danni causati dall'orso bruno

Il giorno **03 Novembre 2006** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

MARGHERITA COGO
REMO ANDREOLLI
MARCO BENEDETTI
OLIVA BERASI
OTTORINO BRESSANINI
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
SILVANO GRISENTI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
GIANLUCA SALVATORI

Assenti:

TIZIANO SALVATERRA

Assiste:

IL DIRIGENTE

MARCO MORESCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con deliberazione n. 671 dd. 28 marzo 2002 la Giunta provinciale, in attuazione dell'articolo 33, comma 3 che autorizza la Provincia a corrispondere un indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole, al patrimonio forestale, zootecnico e apiario, ha determinato i criteri per la concessione degli indennizzi, limitatamente ai danni arrecati dai predatori selvatici, fra i quali l'orso bruno, nonché i criteri per la corresponsione dei contributi per iniziative di prevenzione dei danni causati da quest'ultimo.

Tali criteri hanno subito successivamente alcuni adattamenti con la deliberazione n. 974 dd. 30 aprile 2004.

Con la deliberazione 1455 dd. 15 luglio 2005 la Giunta provinciale è nuovamente intervenuta al fine di adeguare tali criteri alle esigenze gestionali che si erano evidenziate, in particolare in relazione all'aumento della popolazione di Orso bruno, nella direzione di semplificare ed agevolare al massimo il procedimento di corresponsione degli stessi, e al tempo stesso incrementare l'efficienza del Servizio competente in materia.

Con la legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)" il legislatore ha introdotto nell'articolo 33 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, il comma 2 bis.

La nuova previsione normativa, dettata esplicitamente ed esclusivamente per gli indennizzi dei danni causati dall'Orso bruno, si qualifica come norma speciale in virtù della quale il trattamento riservato a questi ultimi si differenzia rispetto a quanto prescritto dall'articolo 33, comma 3, che resta la norma di riferimento per i danni arrecati da "altra" fauna selvatica, senza distinzioni di genere e di specie.

Per il solo Orso bruno quindi viene ampliata la gamma dei beni indennizzabili, non più circoscritta esclusivamente "alle colture agricole, al patrimonio forestale, zootecnico ed apiario", continuando tale limitazione ad operare per tutte le altre fattispecie.

Il nuovo comma 2 bis dispone che la Giunta provinciale definisca con propria deliberazione i casi, i criteri e la modalità per la concessione dell'indennizzo, e che per tali casi possa stipulare una polizza assicurativa.

Con un ulteriore intervento il legislatore, all'art. 49, comma 2, della legge finanziaria n 20/ 2005 ha disposto che la norma che amplia la gamma dei beni indennizzabili a seguito di danno arrecato dall'Orso, si applichi ai casi verificatisi dopo il 1 gennaio 2005.

Per dare attuazione alla disciplina legislativa è quindi necessario riformulare la deliberazione 1455 del 2005, individuando in particolare le ipotesi di danno causato dall'Orso che appaiano più significative, ancorché talvolta la possibilità del loro verificarsi appaia decisamente remota, oltre che i criteri e le modalità attraverso i quali indennizzarli.

A questo scopo risponde quindi la presente proposta di deliberazione nella quale, accanto alla disciplina degli indennizzi per i danni dell'Orso bruno, di cui all'articolo 33, comma 2 bis continua a convivere sostanzialmente invariata la disciplina degli indennizzi per i danni arrecati al patrimonio zootecnico da altri predatori, in ossequio all'articolo 33, comma 3, nonché, anch'essi sostanzialmente identici, i criteri per la concessione di contributi destinati a finanziare la realizzazione di opere di prevenzione dei danni da Orso, di cui all'articolo 33, comma 3 bis .

Si è quindi provveduto a riformulare l'articolo 1 della deliberazione 1455 /2005, chiarendo l'ambito di applicazione della deliberazione stessa, ed individuando le tipologie di danno da Orso risarcibili in forza della nuova normativa.

Anche l'articolo 2 è stato innovato prevedendosi al comma 1 l'indennizzabilità di qualunque danno arrecato direttamente dall'Orso bruno a beni materiali e ad apiari.

Nessuna sostanziale modifica è invece stata apportata alle norme che disciplinano l'indennizzo del danno alle specie allevate, né più in generale alle disposizioni che disciplinano la denuncia, la presentazione della domanda, le modalità per la concessione dell'indennizzo.

Il Capo III costituisce una novità, in quanto prevede la possibilità di indennizzare i danni materiali al veicolo e l'infortunio riportato dal conducente o dai passeggeri a seguito di investimento dell'Orso bruno, e dispone che allo scopo possa essere stipulata una polizza assicurativa.

Peraltro la disciplina delle fattispecie descritte è mutuata in toto dalla deliberazione 1338 del 18 giugno 2004 concernente l'investimento di ungulati e dalla successiva deliberazione 1370 del 7 luglio 2006, cui si fa rinvio.

Il Capo IV contempla la possibilità, assolutamente remota, che l'Orso bruno arrechi danno all'integrità fisica delle persone. Pur non essendosi infatti registrati nel corso degli ultimi 150 anni casi di aggressione all'uomo in Italia l'orso rimane un animale potenzialmente pericoloso, come la letteratura scientifica in materia riporta. Va peraltro ricordato a questo riguardo come l'Amministrazione abbia adottato da tempo tutte le misure tecnico-organizzative idonee a ridurre al massimo tale già di per se remota eventualità (adozione di un Protocollo emergenze – Squadra emergenze attivabile 24h/giorno). Si ritiene comunque opportuno che l'eventualità di danni all'integrità fisica delle persone venga presa in considerazione anche sotto l'aspetto dell'indennizzo dell'eventuale danno; pertanto il Capo IV disciplina le modalità di presentazione della domanda di indennizzo e l'entità dello stesso, e dispone che possa essere stipulata apposita polizza assicurativa.

Infine il Capo V riprende in maniera sostanzialmente identica la disciplina del contributo per gli interventi di prevenzione, limitandosi a modificare i termini per la rendicontazione, che vengono portati da 10 a 15 giorni, e a disciplinare la decorrenza degli stessi nell'ipotesi in cui il contributo venga concesso fra il 1 novembre e il 28 febbraio, disponendo altresì che le opere debbano essere smontate fra il 1 dicembre e il 28 febbraio di ciascun anno, in relazione ai cicli biologici del predatore.

Si sottolinea che la previsione di un unico termine per l'avvio e il completamento dell'opera di prevenzione è in linea con la previsione della deliberazione n. 2218 dd. 21 ottobre 2005 che lo consente per operazioni di breve durata, quale è la realizzazione delle opere di prevenzione nel caso di specie.

Infine viene introdotta una norma transitoria per permettere l'applicazione retroattiva delle nuove regole concernenti l'indennizzo dei danni provocati dall'orso verificatisi dopo il 1 gennaio 2005, secondo quanto stabilito dall'articolo 49, comma 2, della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

Si precisa che, nonostante la norma citata disponga la retroattività della sua applicazione a qualsiasi danno causato dall'Orso dopo il 1 gennaio 2005, in concreto essa può operare per i soli danni materiali e per un solo investimento, in quanto l'ipotesi di danni alla persona non si è mai verificata. Saranno quindi indennizzati i danni materiali e l'investimento verificatisi dopo 1 gennaio 2005, per i quali sia stata presentata la domanda, che in base ai previgenti criteri di cui alla deliberazione 1455 del 2005, non sarebbero stati accoglibili.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale n. 24 /1991 e s.m ., ed in particolare l'articolo 33 come modificato con L.P. n.20 /2005;
- visto l'articolo 49 comma 2 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n.20;
- vista la propria deliberazione n. 671 di data 28 marzo 2002;
- vista la propria deliberazione n. 974 di data 30 aprile 2004;
- vista la propria deliberazione n. 1455 di data 15 luglio 2005;
- vista la propria deliberazione n.1338 di data 18 giugno 2004 successivamente modificata dalla deliberazione 1370 del 7 luglio 2006;
- vista la propria deliberazione n. 2218 di data 21 ottobre 2005;

- a voti unanimi espressi a norma di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare la presente deliberazione ed il relativo allegato parte integrante e sostanziale, disponendo la revoca di ogni precedente disciplina;
- 2) di disporre che la presente deliberazione si applichi ai danni provocati dall'orso bruno a decorrere dal 1 gennaio 2005.
- 2) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

MLA